

Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Oggetto: Trasmissione di quesiti in materia di attività di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari e mobiliari.

e n c

ALLA PREFETTURA – U.T.G. DI

REGGIO EMILIA

e.p.c.

ALLE PRFETTURE - UU.TT.G

LORO SEDI

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

Con la nota allegata, l'Istituto di vigilanza ha chiesto delucidazioni su alcuni aspetti riguardanti l'attività di vigilanza e custodia di proprietà immobiliari e mobiliari in seguito all' applicazione del D.M. 1 dicembre 2010, n.269.

Al riguardo, per quel che concerne il primo punto e cioè l'utilizzo di personale privo della qualifica di guardia particolare giurata per lo svolgimento di servizi di custodia di beni mobili ed immobili da espletarsi in orario notturno ovvero in orario di chiusura al pubblico dei locali, si rappresenta quanto segue.

Il D.M. 269/10, all'Allegato D, punto 3.B.1, reca una puntuale indicazione degli ambiti nei quali deve ritenersi necessario l'impiego delle guardie giurate, anche al fine di sottolineare, come osservato nel Vademecum operativo allegato alla circolare n.557/PAS/4935.10089.D(1)REG, del 24 marzo 2011, la differenza tra i servizi di portierato e quelli di vigilanza privata. In particolare, la citata circolare ha chiarito che, già a partire dal contratto stipulato, deve emergere che i compiti affidati ai portieri consistono esclusivamente in quella mera vigilanza passiva atti a favorire una "...ordinata utilizzazione dell'immobile da parte dei fruitori..." che la costante giurisprudenza ritiene tipica dell'attività di portierato (vds Cassazione Penale – Sez.I, sentenza nr.14258 del 12 aprile 2006; Consiglio di Stato – Sez. VI- sentenza nr.654/06, 14 febbraio 2007; TAR della Lombardia – Sez.III – sentenza nr.1674/2010 del25.5.2010).

Non a caso, quindi, la norma citata prevede che in orario notturno e, comunque, al di fuori dell'orario di apertura al pubblico – quindi quando viene meno la necessità di fruizione dell'immobile - la vigilanza è affidata alle guardie giurate.

Non è, ovviamente, preclusa al cliente la possibilità di avvalersi di società che offrono servizi di portierato, ma, laddove l'attività di custodia preveda compiti di vigilanza attiva, che possono anche comportare l'uso delle armi, la prevenzione e l'immediata repressione dei reati, in concorso con le forze dell'ordine, tali compiti non possono che essere esplicati dalla guardia giurata.



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari Polizia Amministrativa e Sociale Protocollo : 557/PAS/U/002157/10089,D.68 Data: 05/02/2013 Classifica: 10089,D.68



Ministero dell'Interno DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale

Per quel che concerne, poi, la seconda questione posta, ovvero il corretto inquadramento dell'attività di antitaccheggio, si rappresenta che questo, così come viene definito dalla normativa vigente, consiste nella tutela dei beni esposti alla pubblica fede, al fine di prevenirne il danneggiamento e/o la sottrazione. Si tratta, pertanto, di un'attività che, quando viene disimpegnata con le caratteristiche di vigilanza attiva testé evidenziate, rientra evidentemente nel disposto di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. e il cui esercizio in difetto di licenza configura la violazione prevista dall'art. 140 dello stesso Testo unico.

In ordine, infine, alla terza questione prospettata, ossia la corretta interpretazione del disposto dell' art. 8 del D.M. 1.12.2010, n. 269, si deve osservare che la disposizione, evidentemente legata alla fase di prima attuazione del decreto in parola, ha posto fine ad una prassi necessitata dalla vecchia limitazione provinciale delle licenze – che imponeva più autorizzazioni per operare in diverse province – demandando alla scelta dell'imprenditore l'individuazione dell'ambito territoriale in cui operare.

E' evidente che la norma non intende limitare la libertà imprenditoriale e quindi la possibilità che un soggetto sia titolare di più licenze, purché gestite in nome e per conto di differenti persone giuridiche. In tal caso, ovviamente, stante il carattere personale delle autorizzazioni di polizia, il titolare deve garantire la diretta gestione delle attività autorizzate, essendone personalmente responsabile nei confronti dell'autorità di p.s., nonché l'assoluta separazione delle sedi degli istituti, dell'apparato organizzativo (centrale opérativa, mezzi, apparati radio, mezzi di protezione, ecc..) e del personale utilizzato nell'esercizio delle licenze.

Tanto si rappresenta, con preghiera di portare a conoscenza dell'istituto di vigilanza richiedente i contenuti della presente nota, nei modi ritenuti più opportuni.

D'Ag (Vigilanza/AAGG/Pref RE COOPSERVICE)